



Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
N° 52 del 10/07/2000

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Ufficio Commercio

Piazza del Popolo CAP 37036

P.Iva 00333790236

Tel. n. 045/8874111

Fax n. 045/8874222

REGOLAMENTO

PER L'INSEDIAMENTO DELLE

ATTIVITA' COMMERCIALI

Ultimo aggiornamento 29.06.2000

INDICE

CAPO I – Oggetto e definizioni

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Zone comunali

CAPO II – Programmazione e caratteristiche degli insediamenti

- Art. 4 - Durata della programmazione
- Art. 5 - Medie strutture fino a 1000 mq.
- Art. 6 - Medie strutture da 1001 mq. a 2500 mq.
- Art. 7 - Caratteristiche degli esercizi
- Art. 8 - Parcheggi

CAPO III – Procedimento per le medie strutture di vendita

- Art. 9 - Domanda di autorizzazione
- Art. 10 - Adempimenti del responsabile del procedimento
- Art. 11 - Centri commerciali

CAPO IV – Tutela dei centri storici e dei centri minori

- Art. 12 - Centri storici
- Art. 13 - Botteghe storiche
- Art. 14 - Contributi e agevolazioni
- Art. 15 - Centri minori

CAPO V – Norme speciali e semplificazioni

- Art. 16 - Tabelle speciali di cui all'art. 56 del D.M. 375/88
- Art. 17 - Vendite temporanee
- Art. 18 - Vendita prodotti in confezione unica
- Art. 19 - Esposizioni di merci
- Art. 20 - Distributori automatici
- Art. 21 - Subingresso
- Art. 22 - Attivazione e chiusura degli esercizi

CAPO VI – Sanzioni e norme finali

- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I

Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento delle attività commerciali, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito "decreto legislativo", e della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, di seguito definita "legge regionale".
2. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali vengono individuati sulla base dei seguenti principi:
 - a) modernizzazione del sistema distributivo
 - b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo
 - c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani
 - d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità
 - e) equilibrio delle diverse forme distributive
 - f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali
 - g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per struttura di vendita medio-piccola: una media struttura con superficie di vendita da 251 mq. a 1.000 mq. di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. 09.08.1999, n. 37.
 - b) Per struttura di vendita medio-grande: una media struttura con superficie di vendita da 1.001 mq. a 2.500 mq. di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 09.08.1999, n. 37.
 - c) Per centro commerciale: un insieme di esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione specifica commerciale e/o direzionale e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, formanti una struttura di vendita medio-grande o grande. La superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Non si considerano centri commerciali le strutture con superficie di vendita fino a 1.000 mq.
 - d) Per superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell'azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più locali di vendita ove non vi sia esposizione di merce. Inoltre non costituisce superficie di vendita nei supermercati la zona di passaggio tra la linea casse e l'ingresso dove non è esposta la merce, di deposito dei carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale di servizio.
Gli esercizi che effettuano vendita esclusiva di
 - mobili
 - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
 - materiali per l'edilizia e/o idro-termo-sanitari
 - legnami
 - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
 - combustibili

possono utilizzare una superficie espositiva aperta al pubblico, non considerata superficie di vendita, di ampiezza non superiore a 1500 mq. per i negozi di vicinato e non superiore a 2500 mq. per le medie strutture di vendita.

Art. 3

Zone comunali

1. Agli effetti del presente provvedimento, le zone omogenee comunali sono definite in base al P.R.G. vigente.

CAPO II

Programmazione e caratteristiche degli insediamenti

Art. 4

Durata della programmazione

1. La programmazione dell'insediamento delle medie strutture di vendita ha inizialmente una durata di 2 anni ed in seguito una durata di 3 anni, così come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale. Alla scadenza di tali periodi la programmazione è automaticamente rinnovata fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Art. 5

Medie strutture fino a 1.000 mq.

1. Sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore, il trasferimento, l'ampliamento, la variazione del settore merceologico e la nuova apertura delle strutture di vendita medio-piccole su tutto il territorio comunale.
2. Per i nuovi insediamenti al di fuori delle zone di tipo A, così come definite nel P.R.G. vigente, deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale.

Art. 6

Medie strutture da 1001 mq. a 2.500 mq.

1. Non sono autorizzabili il trasferimento, l'ampliamento, la variazione del settore merceologico e l'apertura delle strutture medio-grandi nelle zone di tipo A, così come definite nel P.R.G. vigente.
2. Al di fuori delle zone di tipo A, per le strutture medio-grandi sono autorizzabili, purché sia garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall'art. 13, comma 2, lettera b), della legge regionale: l'apertura di nuove strutture, l'ampliamento di strutture esistenti, la variazione del settore merceologico e il trasferimento di sede dell'esercizio su tutto il territorio comunale.
3. Sono comunque consentiti la concentrazione di almeno 4 esercizi o l'accorpamento di più esercizi autorizzati ai sensi della L. 426/71 per tabelle per generi di largo e generale consumo, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge regionale, purché sia garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall'art. 13, comma 2, lettera b, della legge regionale.
4. In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento dell'impatto sulla viabilità della struttura di vendita, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale.
5. In caso di centri commerciali polifunzionali l'autorizzazione è subordinata anche alla valutazione d'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.

Art. 7

Caratteristiche degli esercizi

1. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica e non possono essere collocati a piani superiori al primo.
2. Nel caso in cui la ditta svolga anche l'attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, e ingressi distinti.
3. La prevalenza delle attività entro un esercizio commerciale è definita in base al volume d'affari.

Art. 8

Parcheggi

1. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui sono legati da vincolo di destinazione ad uso pubblico così come previsto dall'art. 25, commi 12 e 13 della L.R. 61/1985 e successive modificazioni.
2. L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (*legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989*).

CAPO III

Procedimento per le medie strutture di vendita

Art. 9

Domanda di autorizzazione

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la variazione del settore merceologico delle medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale di cui al Capo II del presente regolamento.
2. Nell'istanza devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - il settore o i settori merceologici;
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di vendita dell'esercizio;
 - le eventuali condizioni necessarie ai fini dell'accorpamento o della concentrazione di esercizi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge regionale.
3. Nell'istanza può essere altresì richiesto il rilascio contestuale della eventuale concessione edilizia necessaria per l'intervento edilizio relativo ai locali dell'esercizio.
4. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - una pianta in scala 1:100 dell'immobile, con evidenziata l'area dei locali destinati alla vendita, in duplice copia redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo/collegio riportante in calce:
 - a) Indicazione circa la proprietà dell'immobile
 - b) Estremi della concessione edilizia, dell'agibilità, (se già possedute) e di eventuali altri provvedimenti collegati ;
 - c) Via e numero civico
 - d) Denominazione della ditta che eserciterà l'attività ;
 - e) Indicazione della superficie di vendita e della superficie totale dell'esercizio;
 - f) Firma del richiedente l'autorizzazione.
 - in alternativa alla documentazione planimetrica così come sopradescritta può essere resa dichiarazione di conformità edilizia redatta secondo il fac-simile allegato in calce al presente provvedimento (Allegato "A").
 - in caso di richiesta anche di concessione edilizia, la documentazione prevista dal Regolamento edilizio.
5. In caso di strutture medio-grandi deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
 - una planimetria in scala 1:1000 o 1:500 della zona, con evidenziati gli spazi destinati a parcheggio distinguendo fra parcheggi effettivi per i clienti e parcheggi per i dipendenti e per gli approvvigionamenti, gli ingressi e le uscite dei veicoli, le strade adiacenti all'esercizio con le dimensioni ed il senso di percorrenza delle corsie veicolari;
 - uno studio della viabilità dell'area, con indicata la quantità media dei veicoli che entrano e che escono dalla struttura commerciale in una giornata e la quantità dei veicoli che transitano sulle strade adiacenti secondo le indicazioni di cui all'art. 16 della legge regionale. Dovrà essere altresì prodotta tutta la documentazione di cui all'allegato "A" - lettera B) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4664 del 28.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.;
 - in caso di centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 : una valutazione di impatto ambientale redatta secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6 della L.R. 37/99.
6. All'istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto d'assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già acquisito dal richiedente e riferito all'iniziativa commerciale in questione.

Art. 10

Adempimenti del responsabile del procedimento

1. Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda o della comunicazione.
2. La domanda di autorizzazione , completa delle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Giunta Regione Veneto, e della documentazione prevista dal presente Regolamento, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 60 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.
3. Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione e della concessione edilizia, il procedimento unico deve concludersi entro 90 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione s'intende comunque rilasciata.
4. Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile del procedimento una sola volta per la richiesta d'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di procedimenti di particolare complessità o ogniqualvolta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi tra tutti gli uffici interni e gli enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90.
5. La comunicazione produce gli effetti relativi dalla data di ricevimento solo quando è completa delle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Giunta Regione Veneto,

6. Entro 10 gg. dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell'istruttoria.
7. La richiesta di integrazione della domanda non interrompe il termine per il perfezionamento del silenzio-assenso; tuttavia la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'emissione del provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del d.lgs 114/98 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11

Centri commerciali

1. Ai fini della determinazione delle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.
2. I singoli esercizi operanti all'interno dei centri commerciali devono essere autorizzati, su richiesta degli interessati, in conformità all'art. 9 della legge regionale.

CAPO IV

Tutela dei centri storici e dei centri minori

Art. 12

Centri storici

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale è individuata come centro storico la zona comunale di tipo A nonché gli edifici singoli schedati aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.
2. Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale, per gli interventi di recupero edilizio nelle aree del centro storico, sia gli oneri di urbanizzazione sia la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 50% per le istanze presentate a far tempo dal 01.01.2001 .

Art. 13

Botteghe storiche

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, situati nel centro storico, che hanno svolto sempre nello stesso locale la loro attività.
2. L'attività deve essere stata ininterrotta per almeno :
 - 40 anni , anche con subentro purché all'interno del nucleo familiare
 - 80 anni , anche con subentro a qualsiasi titolo e con qualsiasi soggetto, purché siano passati almeno 20 anni dall'ultima cessione di azienda o affidamento in gestione.
3. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dall'Ufficio Commercio del Comune, su specifica domanda del titolare dell'esercizio cui compete l'onere della documentazione per il riconoscimento della qualifica. Lo stato di bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di S. Martino Buon Albergo, istituito e aggiornato dall'Ufficio Commercio ad usufruire dei contributi così come previsto dal successivo art. 14 .

Art. 14

Contributi e agevolazioni

1. Per la rivitalizzazione del Centro Storico , nel suo tessuto economico, sociale e culturale, in linea con gli obiettivi di cui all'art. 1 della L.R. 37/99, è previsto un incentivo sotto forma di contributo per le botteghe storiche così come definite dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Il contributo di cui al precedente comma può arrivare fino al 50% di quanto pagato dall'esercente nel corso dell'anno a titolo di:
 - imposta comunale sulla pubblicità
 - tassa / tariffa rifiuti
 - tassa / canone occupazione suolo pubblico
 - I.C.I. (solo nel caso di corrispondenza tra esercente e proprietario dei locali) .
3. Per tutti gli altri esercizi di vicinato insistenti nel centro storico, ma che non abbiano i requisiti per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica, il contributo di cui al precedente comma 2 può arrivare fino al 20% .

4. Tali agevolazioni, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono previste a decorrere dall'anno 2000 per quanto riguarda le "Botteghe storiche" e dall'anno 2001 per gli altri esercizi commerciali di vicinato. Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili.
5. Per essere ammessi al riparto del contributo i richiedenti devono presentare apposita istanza, in carta libera, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, allegando la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.
6. Il riparto avviene in misura uguale tra i richiedenti, nel limite individuale della percentuale stabilita ai commi precedenti e della capienza dello stanziamento previsto dal bilancio.

Art. 15

Centri minori

1. Nei centri abitati di FERRAZZE, MAMBROTTA, MARCELLISE, CASSETTE, CASE NUOVE e CAMPALTO (aventi meno di 3.000 abitanti) sono autorizzabili esercizi polifunzionali (commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare unitamente ad almeno 3 diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
2. Gli esercizi polifunzionali sono esentati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2001 dal pagamento di tutti i tributi, imposte o canoni comunali.
3. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale, per gli interventi di recupero edilizio nei centri minori, sia gli oneri di urbanizzazione sia la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 50% per le istanze presentate a far tempo dal 01.01.2001.

CAPO V

Norme speciali e semplificazioni

Art. 16

Tabelle speciali di cui all'art. 56 del D.M. 375/88

1. La vendita dei prodotti di cui alle tabelle speciali per i titolari di farmacie, rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione di carburanti, di cui all'art. 56 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è subordinata al possesso dei soli requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del decreto legislativo.
2. La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 17

Vendite temporanee

1. In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
2. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. Tali autorizzazioni mantengono la loro validità solo per il periodo di svolgimento della manifestazione cui fanno riferimento, e non possono comunque avere durata superiore a gg. 15 consecutivi.

Art. 18

Vendita di prodotti in "confezione unica"

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi è consentita purché l'esercizio sia abilitato alla vendita del settore merceologico in cui rientra il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulta avere un valore di mercato superiore tra quelli contenuti nella confezione.
2. Se trattasi di prodotti "marginali" del settore alimentare, la vendita promiscua è subordinata all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario.
3. Insieme ai prodotti compresi in un settore merceologico, si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscono il contenitore di diverso settore merceologico, purché sia di modesto valore e la vendita sia effettuata secondo gli usi commerciali locali.

Art. 19

Esposizioni di merci

1. L'esposizione, o mostra, di merci varie ai fini promozionali effettuata in appositi spazi diversi dai locali di vendita o di produzione è consentita previa comunicazione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente provvedimento (Allegato "B"), da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esposizione.
2. La data di attivazione dell'esposizione va comunicata all'Ufficio Commercio .
3. L'esposizione non attivata entro 180 gg. dalla comunicazione si intende rinunciata .
4. L'esposizione è subordinata ai seguenti vincoli:
 - a) è fatto assoluto divieto di contrattazione all'interno dei locali ;
 - b) deve essere esposto un cartello indicante l'indirizzo del negozio di vendita o dell'azienda produttrice.

Art. 20

Distributori automatici

1. L'installazione in un esercizio commerciale, o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nel settore merceologico, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio .
2. L'installazione in un pubblico esercizio, o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio .
3. L'installazione, negli spacci interni o in altri spazi non aperti al pubblico, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti, è soggetta a comunicazione semplice al comune, ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

ART. 21

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma quarto, lettera a) del D.lgs. n. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al comune.
5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita comunicazione di subingresso al comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
7. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare per sei mesi l'attività del dante causa, dandone immediata comunicazione al comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data del conferimento, decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.
8. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di

incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91, fino all'entrata in vigore del relativo regolamento. Per tale attività rimane l'obbligo dell'iscrizione al REC ed i termini di un anno indicati ai commi precedenti vanno intesi in 180 giorni, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/91.
10. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza della ditta qualora il ritardo dipenda da causa non imputabile all'interessato.

Art. 22

Attivazione e chiusura degli esercizi

1. Entro trenta giorni dall'effettiva attivazione o cessazione di un esercizio va fatta apposita dichiarazione all'Ufficio Commercio con l'indicazione della data nella quale l'esercizio è stato attivato o ha cessato l'attività.

CAPO VI

Sanzioni e norme finali

Art. 23

Sanzioni

1. Nei casi di infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista per i trasgressori la facoltà di estinguere l'illecito effettuando il pagamento in misura ridotta di L. 500.000 (EURO 258,23), ai sensi e con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi dell'art. 17, comma 40, della L. 127/97.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA DEI LOCALI

Il sottoscritto _____ nato a _____
 e residente in _____ il _____
 con riferimento alla richiesta/comunicazione di (1) _____, con
 vendita relativa alla ditta _____ per media struttura di
 ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni, con la presente

D I C H I A R A

1. Che l'attività viene esercitata in Via/Piazza etc. _____ n° _____
 (Dati catastali : Sz. _____ Fg. _____ m.n. _____).
2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n. _____.
3. Che la costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita con licenza o concessione edilizia n. _____ del _____ e che sono stati dichiarati agibili con provvedimento n. _____ del _____ / opp.: per decorrenza termini in data : _____.
4. Dalla predetta licenza o concessione edilizia risulta che i locali in questione hanno destinazione d'uso : _____.
5. Che i locali non hanno subito modifiche rispetto all'agibilità posseduta .
6. In alternativa al punto 2) indicare la partita catastale.: _____.
7. Che la superficie complessiva dei locali è di mq. _____ (di cui mq. _____ per la vendita , mq. _____ per servizi, mq. _____ per depositi/magazzini, mq. _____ per altra superficie) .
8. Che i locali sono di proprietà di _____ e che il sottoscritto ne ha la diponibilità a titolo di _____.

Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività commerciale venisse svolta in edifici o locali la cui destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione edilizia a suo tempo rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo edilizio-urbanistico, verrà dato corso ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione commerciale richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.Martino Buon Albergo, li _____

IL DICHIARANTE

(1) Indicare se : apertura, ampliamento, trasferimento, variazione,

2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n. _____.
3. La costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita con licenza o concessione edilizia n. _____ del _____ e che sono stati dichiarati agibili con provvedimento n. _____ del _____ / opp.: per decorrenza termini in data : _____.
4. Dalla predetta licenza o concessione edilizia risulta che i locali in questione hanno destinazione _____.
5. In alternativa al punto 2) indicare la partita catastale.: _____.
6. Che i locali non hanno subito modifiche rispetto all'agibilità posseduta .
7. Che la superficie complessiva dei locali è di mq. _____ (di cui mq. _____ per l'esposizione , mq. _____ per servizi, mq. _____ per depositi/magazzini, mq. _____ per altra superficie .
8. Che i locali sono di proprietà di _____ e che il sottoscritto ne ha la diponibilità a titolo di _____.

Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività venisse svolta in edifici o locali la cui destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione edilizia a suo tempo rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo edilizio-urbanistico, verrà dato corso ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Martino Buon Albergo, li _____

IL DICHIARANTE
